

AVV. ERNESTO RUSSO AVV. ANTONIO COMMISSO AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 27/10/2023

Oggetto: Comunicazioni UniLav per i lavoratori sportivi - Circolare n. 2/2023 dell'INL

È stata pubblicata la circolare dell'<u>Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2/2023</u> (seguita a stretto giro da un'ulteriore <u>nota di precisazioni</u>), le cui disposizioni, di interesse per il mondo sportivo, parrebbero disattendere alcune indicazioni già fornite dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Circolare dell'INL, oltre a tratteggiare brevemente le novità introdotte del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. in materia di lavoro sportivo senza particolari spunti di novità, conferma che "la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (c.d. "RASD") equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego". Sul punto, l'Ispettorato precisa tuttavia che "per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.lqs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l'obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.".

Per quanto qui di stretto interesse va evidenziato che tale indicazione è contraddetta dalla stessa Circolare, ove in un passaggio successivo, più coerentemente con l'attuale dettato normativo, si riporta che "in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 (e non dunque con riferimento al solo periodo 1° luglio – 4 settembre u.s.), possono essere effettuati entro il 31 ottobre (e comunque non entro 30 ottobre, come indicato in precedenza dall'INL)". Ove, invece, la Circolare avesse voluto interpretare tale disposto come efficace per i soli rapporti instaurati dopo tale data, si ricorda che il regime ordinario prevedrebbe la comunicazione entro il 30° giorno successivo al mese di instaurazione del rapporto.

Ancora più delicata risulta essere la previsione della Circolare, secondo cui "i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l'impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo" in ragione dell'integrazione applicativa del sistema su altre funzionalità, precisando che ciò varrebbe "per le sole comunicazioni che non siano state qià effettuate per il tramite del Registro alla data odierna (26 ottobre 2023), rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l'impiego".

In altri termini, l'Ispettorato afferma che sarebbero da considerarsi regolari le comunicazioni UniLav effettuate tramite RASD sino al 26 ottobre u.s., mentre quelle successive a tale data – sino a quando il Registro non sarà implementato per gestire anche gli ulteriori adempimenti previsti – dovrebbero essere effettuate per con le modalità ordinarie.



Tale indicazione non pare del tutto coerente con il dettato normativo già in vigore laddove la norma citata dall'INL (art. 28, co. 5, D.lgs. 36/2021) non pare subordinare la possibilità di effettuare le comunicazioni tramite RASD all'implementazione delle funzionalità relative alla trasmissione mensile dei dati all'INPS (c.d. "Uniemens") ed alla tenuta del LUL (per cui la norma prevede come termine il 31/12/23) nonché all'adozione delle disposizioni tecniche e protocolli informatici che, sebbene non sarebbero stati formalmente adottati, hanno sin qui reso possibili le comunicazioni tramite RASD (che lo stesso Ispettorato considera come regolarmente trasmesse).

L'indicazione dell'INL è in contrasto con quanto pubblicato dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.d. "Vademecum lavoratori sportivi" inviato a tutti gli organismi affilianti con preghiera di diffusione tra gli affiliati) che prevede espressamente come "limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto anche all'interno del Registro".

È, dunque, evidente che al di là di una non brillante formulazione legislativa della norma citata dall'INL – approvata dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio e pubblicata in G.U. il 4 settembre u.s. - che prevede che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3" (le comunicazioni tramite RASD), le autorità governative interessate (Dipartimento per lo Sport e Ispettorato Nazionale dei Lavoro) abbiano diffuso indicazioni contrastanti a pochi giorni di distanza ed a pochissimi dalla scadenza del termine del 31 ottobre.

In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte del Dipartimento per lo Sport (e/o di Sport e Salute S.p.A. quale gestore del RASD), <u>si ritiene al momento di invitare tutti gli enti sportivi ad inviare prudenzialmente le comunicazioni UniLav successive al 26 ottobre secondo i canali ordinari e non tramite RASD ricordando che la violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.</u>

Si auspica un urgente e fattivo chiarimento dalle Autorità competenti rispetto alle effettive modalità di assolvimento degli adempimenti connessi al lavoro sportivo, coerenti con le norme di legge e con gli attuali servizi già rilasciati ed operativi del Registro tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo